Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per un periodo di anni tre circa (2017-2019) . CIG ZAE1D4924E

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale e servizi accessori, CCNL Autoferrotranvieri e della Mobilità.

Sono comprese nell'oggetto del servizio sia l'attività di ricerca e selezione del personale temporaneo sia la gestione amministrativa dello stesso. Il servizio di somministrazione di lavoro ha come finalità quella di procurare ad AMA uno strumento che consenta l'impiego temporaneo di lavoro e il ricorso ad esso trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche riferibili all'ordinaria attività, nel rispetto della normativa vigente e segnatamente dei principi di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed alla Legge 16 maggio 2014, n. 78 ed alle disposizioni di cui al vigente CCNL – Autoferrotranvieri e della Mobilità. Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta all'Agenzia che risulterà aggiudicataria. In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il contratto, l'Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta di AMA, una o più somministrazioni singole o plurime esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività istituzionale di AMA. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Agenzia migliore offerente, ovvero a favore dell'Agenzia che in sede di gara avrà prodotto l'offerta del **moltiplicatore unico più basso**, come definito al successivo art. 9 del presente disciplinare. AMA si riserva la possibilità di ricorrere alle Agenzie che seguono in graduatoria, se disponibili, per effettuare forniture che l'Agenzia aggiudicataria non sia stata in grado di eseguire nei tempi indicati nell'offerta.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. 81/2008, attese le modalità di svolgimento del servizio in oggetto, non è necessario redigere il DUVRI in

quanto *si tratta di servizi di natura intellettuale* e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. La somministrazione di lavoro ha per oggetto le figure professionali previste dal CCNL Autoferrotranvieri e della Mobilità, I lavoratori saranno adibiti allo svolgimento dei servizi di volta in volta individuati dall'AMA e dovranno svolgere la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo di AMA, nelle forme e secondo la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.276/03 e s.m.i..

Articolo 2 – Chiarimenti - RUP
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire al RUP ing. Angelo De Angelis entro il giorno 24/02/2017 tramite posta certificata ama.aq@legalmail.it, cell 346/0224768 fax 0862/311733 tel 0862 319857. Le risposte di interesse generale saranno comunicate sul sito internet aziendale www.ama.laquila.it, sezione bandi e gare.

Articolo 3 – Procedura di gara, criterio e modalità di aggiudicazione
La procedura di gara prescelta è la procedura aperta e consente di presentare l'offerta nel rispetto delle modalità e i termini fissati nel presente disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri. Il criterio per la selezione dell'offerta è, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016, quello dell'offerta al prezzo più basso.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale.

Articolo 4 – Importo del servizio
L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad € 30.000,00 oltre iva ed è riferito ai compensi d'agenzia, con esclusione quindi del corrispettivo orario per costo del personale. Detto importo ha carattere presuntivo e non vincolante per AMA. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente svolte, sulla base del reale fabbisogno di personale. Il costo del servizio resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
AMA si riserva la possibilità di opzionare, prima della scadenza, la prosecuzione del servizio per un ulteriore anno (quindi fino al 31.12.2020) allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni.
L'importo a base di gara è determinato dal moltiplicatore unico del costo orario, che è omnicomprensivo dei compensi d'agenzia e del rischio d'impresa, come meglio specificato al successivo art. 9 del presente capitolato.

Articolo 5 – Durata e luoghi di prestazione del servizio
I contratti di somministrazione lavoro avranno decorrenza e durata di volta in volta comunicati da AMA, e saranno relativi alle figure professionali di volta in volta richieste. Il servizio potrà essere attivato con esecuzione anticipata ai sensi dell'art.

32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. Il servizio dovrà essere espletato sul territorio del Comune di L'Aquila e comuni limitrofi.

Articolo 6 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta Le Agenzie singole o appositamente raggruppati indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del succitato decreto, in possesso della certificazione UNI ISO 9001. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dal Bando di gara; i requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese componenti l'ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo.

La copia del presente disciplinare, del capitolato speciale e dei relativi allegati dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina da tutte le imprese componenti l'ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le ditte partecipanti inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e di capacità economico/finanziaria e tecnica:

- Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo in corso di validità;
- Iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, presso il suddetto Ministero. **(in caso di associazione di impresa e consorzio ordinario, ciascuna Agenzia associata/consorziata**

deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga servizi per cui la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni.)

- PRESTAZIONE PRINCIPALE (Somministrazione di Lavoro):
  Fatturato maturato nell'ultimo triennio non inferiore ad € 600.000,00. Tale requisito dovrà essere dimostrato a mezzo autocertificazione. Si richiede di fornire elenco dei servizi eseguiti con buon esito e a solo titolo collaborativo copia delle certificazioni rilasciate da strutture pubbliche o private. **(in caso di associazione di impresa e consorzio ordinario i fatturati di cui sopra devono essere posseduti dall'associazione d'impresa nel suo complesso).**

Art. 7 – Cauzione definitiva.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire **deposito cauzionale definitivo di euro 3.000,00 entro 10 gg. dall'ordine** (pena decadenza dello stesso), a garanzia della fornitura del servizio per tutta la durata contrattuale. Il deposito cauzionale sarà costituito secondo le modalità di Legge: mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 6 della L. 10/12/1981 n° 741 che dovranno riportare esplicitamente l'impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a provvedere al pagamento, a favore dell'AMA, di eventuali importi per penali applicate a semplice richiesta scritta dell'Azienda e che il deposito resterà vincolato ed esigibile dall'Azienda fino alla scadenza del periodo contrattuale e comunque fino allo svincolo da parte di AMA. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria.

Art. 8 - Subappalto
Non sono ammessi il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

Articolo 9 - Modalità di partecipazione
La Ditta partecipante dovrà far pervenire al seguente indirizzo:
Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A. – Località Campo di Pile - 67100 L'AQUILA
a mezzo: raccomandata postale A/R, oppure recapito autorizzato a mezzo corriere oppure consegna a mano, entro e non oltre le ore **13,00 del giorno 03.03.2017**, a **pena di esclusione**, quanto segue:
Nr. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, su cui dovranno essere riportati **tassativamente** ed in buona evidenza:
1. nome dell'impresa offerente (in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti associati);
2. indirizzo della sede dell'impresa;
3. tel./fax e indirizzo di posta certificata (chiaramente leggibile) a cui inviare le comunicazioni;

4. oggetto della gara: **"GARA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO".**
***N.B.**: la dicitura al punto 4., ai fini dell'identificazione del contenuto e della sua provenienza, dovrà essere presente anche sull'involucro dello spedizioniere/corriere, all'interno del quale sarà posto il plico.*
Il recapito del plico entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di AMA ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo o portineria di AMA, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno **due** buste contrassegnate dalle lettere **A), B)** debitamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture:
"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"

✉ ***"BUSTA A – Documentazione Amministrativa"*** dovrà contenere:
- **allegato A** - istanza di partecipazione con le modalità nello stesso specificate;
- **allegato B** – dichia razioni di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 con modalità nello stesso specificate;
- **allegato C**- dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, rese da parte di eventuali soggetti cessati muniti del potere di rappresentanza della società o comunque indicati all'art.80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 con modalità nello stesso specificate.

Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti:
- Disciplinare e Capitolato speciale, timbrati e sottoscritti su ogni pagina per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante del concorrente (sottoscritto da tutte le imprese in caso di A.T.I. non ancora costituita);
- copia di certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
- copia Autorizzazione Ministeriale rilasciata dal Ministero del lavoro all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro.
- Copia Iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, presso il suddetto Ministero.

✉ **"BUSTA B- OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere**:
- **allegato D** - offerta economica, redatta in lingua italiana e in regola con l'imposta di bollo, L'offerta deve riportare la denominazione del concorrente, la ragione sociale, la sede ed essere datata e firmata su ogni pagina per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante.

L'offerta economica è sintetizzata dall'indicazione di un **MOLTIPLICATORE UNICO**, da applicare al costo del lavoro, **compreso tra un minimo di 1,00 ed un massimo di 1,07**. Il moltiplicatore deve essere espresso con max. 2 cifre decimali. Il moltiplicatore offerto dal concorrente è comprensivo di ogni qualsivoglia onere ed in particolare in via non esaustiva:

- **Assenteismo** a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, congedi, permessi, ferie ecc.);
- **Oneri di gestione** (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi ecc.);
- **Costi generali ed oneri finanziari**;
- **Utile d'impresa**.

L'offerta dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della gara.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo non chiaro.
AMA escluderà i concorrenti per i quali dovesse accertare, con qualunque mezzo e sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Art. 10 - Validità dell'offerta
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Art. 11 - Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9) del D. Lgs 50/2016 con le modalità in esso previste.

Art. 12 - Svolgimento della gara
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno **06/03/2017 alle ore 11.00**, nella sede Aziendale in loc. Campo di Pile – L'Aquila. Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Saranno escluse offerte in rialzo, in variante, parziali o condizionate. In caso di parità tra più offerte si procederà mediante sorteggio.

Art. 13 - Obblighi derivanti dall'aggiudicazione – Stipula del contratto
Ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità indicate nell'art.7 del presente disciplinare;

b) documentazione occorrente e/o richiesta da AMA e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. AMA si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 e smi con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
AMA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso AMA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima ditta in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Art. 14 - Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto, che dovrà essere unico per tutte le categorie o livelli richiesti, omnicomprensivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che AMA corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che AMA andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (parte decimale del moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da AMA all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto.

Art. 15 - Fatturazione e modalità dei pagamenti
AMA si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili in formato elettronico, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.
Le fatture elettroniche intestate ad AMA dovranno rispettare le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3/4/2013 e dovranno essere trasmesse tramite il Sistema Dati Integrati dell'Agenzia delle Entrate (SDI); dovranno contenere i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore:

- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- numero CIG;
- n. codice univoco UF1Y28;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

L'AMA è soggetta a regime ordinario IVA e non è quindi soggetta allo "Split Payment" (scissione pagamenti IVA).
Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'AMA ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia.
Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante la regolarità contributiva. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.
La liquidazione della fattura avverrà a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione fattura dal Sistema Dati Integrati dell'Agenzia delle Entrate (SDI).

Art. 16 - Risoluzione
AMA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) Mancata esecuzione del servizio secondo gli standard qualitativi richiesti nel capitolato;
b) inadempimento dell'Agenzia fornitrice all'obbligo di corrispondere ai lavoratori o all'ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni che AMA potrà avanzare nei confronti della società inadempiente.
c) qualora venga accertata da parte di AMA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
d) qualora venga accertata da parte di AMA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione a quanto disposto dalla normativa vigente;
e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
f) qualora a carico dell'Agenzia venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
g) in caso di sospensione della fornitura per fatto dell'Agenzia aggiudicataria;
h) in caso di discordanze rilevanti con i requisiti di gara;

i) in caso di cessione contrattuale o fallimento dell'Agenzia aggiudicataria.
Nelle predette ipotesi AMA darà comunicazione all'Agenzia aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale, notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente disciplinare non pregiudica l'ulteriore diritto di AMA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Agenzia aggiudicataria, derivassero ad AMA per qualsiasi motivo.

Art. 17 - Recesso dal contratto
AMA può recedere dal contratto quadro triennale e/o dai singoli contratti di somministrazione in corso di esecuzione qualora dovessero intervenire modifiche di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la riduzione dei servizi di TPL resi all'utenza, la modifica del contratto di servizio con l'Ente di riferimento, la modifica degli atti di concessione regionali, per motivi di interesse pubblico; la motivazione dovrà essere specificatamente espressa nel provvedimento di recesso dal contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa
In presenza di ripetuti inadempimenti dell'Agenzia fornitrice, regolarmente contestati dall'AMA per le vie scritte, cui è seguita l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del capitolato, l'AMA può esercitare la facoltà di risolvere il contratto ipso iure ex art. 1456 C.C..

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Agenzia aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e smi e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di AMA della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un C/C dedicato alla ricezione dei pagamenti).

Art. 20 - Trattamento dati
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di che trattasi.

Art. 21 - Norme di autotutela
AMA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di:

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte concorrenti possano in alcun modo vantare diritti di sorta;
- non procedere all'aggiudicazione in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente;
- non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario risultasse non in regola con i versamenti contributivi di legge;
- non procedere all'aggiudicazione e/o alla stipula del contratto nel caso in cui dovessero intervenire circostanze oggettive antitetiche rispetto al fine dell'appalto;
- procedere all'aggiudicazione e/o alla stipula del contratto ma non procedere alla stipula di contratti individuali di somministrazione lavoro.

Art. 22 -Foro competente per le controversie.
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra AMA e Agenzia sarà competente esclusivamente il foro di L'Aquila.

L'Aquila, 10 febbraio 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Angelo De Angelis